

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 192

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 marzo 2003)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) recepita nell'ordinamento nazionale con il titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

La direttiva 2001/45/CE in argomento definisce i requisiti minimi di sicurezza per l'uso di particolari attrezzature di lavoro quali scale, ponteggi e funi, per i lavori in quota e cioè ad altezze superiori a due metri.

Lo schema di trasposizione è costituito da sei articoli.

L'**art. 1** individua le sanzioni formulate coordinando la novella introdotta al decreto legislativo n. 626/94 con le disposizioni già previste e unite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956. Si è ritenuto di conformare le introducendo sanzioni sulla falsariga di quanto disposto agli articoli 35, 37 e 38 del decreto legislativo n. 626 del 1994 nonché all'articolo 77 del citato D.P.R. del 1956

L'**art. 2** reca la modifica del titolo del d.lgs. n. 626/94, in ottemperanza all'obbligo di citare nella legge di recepimento, la direttiva della quale si attua la trasposizione interna.

L'**art. 3** individua il campo di applicazione del decreto che riguarda non solo i lavori svolti nei cantieri edili, ma anche tutte quelle attività la cui postazione di lavoro, pur non essendo collocata in un cantiere, è ad altezza superiore ai due metri da un piano stabile, quali ad esempio i lavori di manutenzione ordinaria di facciate a vetri.

L'**art. 4** reca la definizione di lavori in quota nei termini indicati dalla direttiva comunitaria.

L'**art. 5** opera l'integrazione del titolo III del d.lgs. n. 626/94 riguardante l'uso delle attrezzature di lavoro in argomento, mediante l'aggiunta degli artt. 36 bis, 36 ter, 36 quater e 36 quinquies.

Più dettagliatamente:

- l'**art. 36 bis** fornisce criteri generali circa l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dal datore di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota, privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale; in particolare al comma 3, si è ritenuto opportuno esplicitare il significato dei termini "impiego ... giustificato", aggiungendo testualmente, rispetto alla direttiva, le seguenti parole "a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare", al fine di definire elementi obiettivi di riferimento;

- l'art. 36 ter detta disposizioni specifiche per l'impiego delle scale a pioli, riguardanti la sistemazione e l'uso di dette scale a garanzia della loro stabilità;
- l'art. 36 quater fissa le regole per il montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. In particolare il comma 6 introduce un obbligo di formazione adeguata e mirata dei lavoratori addetti alle predette operazioni, mentre il comma 7 ne definisce i contenuti a durata. I contenuti sono mutuati direttamente dalla direttiva. Si è ritenuto opportuno quantificare la durata della formazione, al fine di fornire uno standard nazionale. La quantificazione in venti ore è giustificata dal fatto che occorre considerare una formazione teorica di tipo generale ed una pratica che riguardi le tre tipologie di ponteggi esistenti (ponteggi a tubi e giunti, ponteggi a telai prefabbricati e ponteggi a montanti e traversi prefabbricati);
- l'art. 36 quinquies stabilisce le modalità di impiego dei sistemi di accesso e di posizionamento al posto di lavoro mediante funi.

Tali regole, che riproducono fedelmente i contenuti della direttiva, colmano una lacuna della nostra legislazione.

La direttiva prevede, anche per tale attività, una formazione adeguata e mirata, pertanto si è ritenuto opportuno definire i contenuti di tale formazione, mutuandoli dalle linee guida che la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro aveva già messo a punto. Infatti la predetta Commissione consultiva permanente nel 2000 aveva ritenuto opportuno fornire delle linee guida (affidandone l'incarico di elaborare il provvedimento ad un proprio sottogruppo) per il corretto impiego di sistemi di accesso e di posizionamento ai posti di lavoro in quota, considerata la pericolosità di tale attività e l'assenza di normativa a riguardo.

Si è inoltre quantificata la durata in venti ore in analogia a quanto stabilito per i ponteggi, tenuto conto dei contenuti della formazione e dell'elevato livello di rischio.

L'art. 6 fissa l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di che trattasi.

La direttiva 2001/45/CE prevede, quale data limite per la sua adozione da parte degli Stati membri, il 19 luglio 2004, mentre la legge comunitaria 2001 ha fissato la data del 10 aprile 2003 quale termine di trasposizione.

La stessa direttiva prevede un ulteriore termine di due anni, ossia quello del 19 luglio 2006, per la sua applicazione, in considerazione dei tempi tecnici necessari ad assolvere gli obblighi di formazione specifica imposti ai datori di lavoro.

Occorre poi tener conto dei tempi necessari alle regioni per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti modalità e procedure per l'attività di formazione.

Pertanto, si è ritenuto differire l'entrata in vigore del decreto al 19 luglio 2005.

Il presente provvedimento non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò pertanto esonera dalla relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto della legislazione proposta sulla legislazione vigente

Lo schema di decreto legislativo detta disposizioni di modifica del titolo III (Uso delle attrezzature da lavoro) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 1999/38/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Infatti, la direttiva 2001/45/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (quali scale, ponteggi e funi, per i lavori in quota e cioè ad altezze superiori a due metri), integra le previsioni della direttiva 89/655/CEE, già recepita nell'ordinamento nazionale con il titolo III d.lgs. n. 626/94 e si è ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla trasposizione mediante modifica del medesimo titolo III.

La legislazione italiana prevede misure specifiche solo per l'uso delle scale e dei ponteggi.

Per questi ultimi la normativa, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, detta inoltre requisiti per la loro costruzione e commercializzazione, prevedendone una omologazione tuttora vigente, in quanto tale prodotto non è ancora stato oggetto di armonizzazione comunitaria.

Le norme contenute nel provvedimento non modificano materie per le quali esiste una riserva assoluta di legge o soggette a delegificazione.

B) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento, nel recepire la direttiva comunitaria la direttiva 2001/45/CE, mira ad assicurare la piena compatibilità della legislazione nazionale con quella comunitaria.

Il recepimento è stato inoltre attuato mutuando quasi letteralmente i contenuti della direttiva allo scopo di evitare eventuali rilievi, in sede di controllo della trasposizione, da parte della Commissione europea.

C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario o speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione prevede la disciplina della sicurezza sul lavoro tra le materie a legislazione concorrente.

Al riguardo, considerato che il decreto legislativo in esame è diretto al recepimento della direttiva 2001/45/CE e che le disposizioni dallo stesso introdotte devono qualificarsi come principi fondamentali non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni.

Si fa comunque presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2001 si prevede che la disciplina introdotta trovi applicazione fino alla data di entrata in vigore dell'eventuale normativa di recepimento emanata autonomamente dalle regioni e province autonome; normativa da adottarsi comunque nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo.

D) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Nel provvedimento non sono contenute nuove definizioni normative rispetto a quelle già in uso corrente nell'attuale cultura giuridica della materia.

I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolato appaiono corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

Schema di decreto di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;

Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle attività produttive,

E M A N A

il seguente decreto legislativo

Art. 1

1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo", sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole "36, comma 8-ter", sono aggiunte le seguenti : "36-bis commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, comma 10; 36-quinquies, comma 2";

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1,2,3,4,7; 36-ter; 36-quater , commi 1,3,4; 36-quinquies, comma 1."

2. All'articolo 1, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni .".

Art. 2

1. Il titolo del decreto legislativo è sostituito dal seguente:

"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 1999/38/CE e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

Art. 3

1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

Art. 4

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:

"c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile".

Art. 5

1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 36 bis

Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato, a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato, a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 36 ter

Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli

1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli ;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Art. 36 quater

Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi

1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

c) il ponteggio è stabile;

- d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
- e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi sono montati, smontati o trasformati, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6, ha carattere teorico pratico, una durata minima di venti ore e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. Le regioni stabiliscono le procedure, le modalità di svolgimento ed i requisiti di validità dei corsi di formazione.

9. Sono esentati dalla formazione di cui al comma 8 i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi.

10. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto che ha già svolto le suddette operazioni per almeno tre anni.

Art. 36 quinquies

Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

- a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per

l'accesso, la discesa e il sostegno (funi di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (funi di sicurezza). E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) funi di lavoro munite di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati in modo adeguato e sorvegliati, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2, ha carattere teorico pratico, una durata minima di venti ore e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. Le regioni stabiliscono le procedure, le modalità di svolgimento ed i requisiti di validità dei corsi di formazione.

5. Sono esentati dalla formazione di cui al comma 3 i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.